

## REGOLAMENTO (CE) N. 3126/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in oli vegetali, escluso l'olio di oliva, nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha fissato nell'allegato VIII, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, le quantità di oli vegetali, escluso l'olio di oliva, ammesse a beneficiare del regime di approvvigionamento sotto forma di un'esenzione dal dazio all'importazione oppure sotto forma di aiuto a favore dei prodotti provenienti dal resto della Comunità;

considerando che è opportuno fissare l'importo dei suddetti aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94, sono state stabilite nuove modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie, in particolare in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n.

1695/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(6)</sup>, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che, per ragioni di chiarezza, occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2258/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/94<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per la fornitura alle isole Canarie di oli vegetali, escluso l'olio di oliva, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi 1509 e 1510), provenienti dal mercato della Comunità, è fissato a 25 ECU/t nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2258/92 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 46.

<sup>(8)</sup> GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 5.